



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario (relatore)

**nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 ha assunto la seguente**

#### **DELIBERAZIONE**

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", e, in particolare, l'articolo 7, comma 8;

Vista la nota acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 88 del 12 novembre 2019, con cui il Sindaco del Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV) ha formulato una richiesta di parere ai sensi del predetto articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il relatore, dott. Ottavio Caleo.

### **PREMESSO IN FATTO**

Il Sindaco del Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV) ha chiesto un parere in merito alla società partecipata CLIR S.p.A. e, in particolare, se la stessa possa essere considerata società in house *“alla luce della deliberazione di codesta Corte dei conti n. 307/2019 del 17.07.2019 e delle successive considerazioni espresse dalla predetta società (vedi allegato) inerenti il rispetto dei requisiti sulle società in house providing prescritti dalla normativa pubblicistica di riferimento”*.

Nella richiesta, il Sindaco, dopo aver evidenziato che, a seguito della deliberazione della Sezione sopra citata, la CLIR S.p.A. ha inviato al Comune una nota con cui forniva *“le proprie considerazioni in merito”*, fa presente che l'Ente *“ha in essere con la CLIR S.p.A. un contratto di servizio della durata di anni 7 (sette) che scadrà il 30.10.2022”* e che *“in data 09.04.2019 è stato istituito il comitato di controllo analogo, con verbale della riunione dell'assemblea dei soci del 09.04.2019”*.

Tutto ciò premesso, si chiede alla Sezione *«di esprimere un parere in merito alla sussistenza dei requisiti in capo alla soc. CLIR S.p.A., partecipata dal comune di Sannazzaro de' Burgondi, per essere considerata “società in house”, anche ai fini dell'imminente revisione ordinaria delle società partecipate e continuare a mantenere in essere il succitato contratto di servizio...»*.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Preliminarmente, va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

1.1. In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), si rappresenta che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha previsto la possibilità per le Regioni di chiedere alle Sezioni regionali di controllo *«pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe*

*richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane*». La richiesta di parere può dichiararsi, dunque, ammissibile, giacché formulata dal Sindaco del Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV), in qualità di legale rappresentante dell'Ente e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).

1.2. In merito al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della "contabilità pubblica", precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può intendersi come consulenza generale.

Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di "contabilità pubblica", hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta *"l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri"*.

Si precisa, peraltro, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell'ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'ente non può mirare ad ottenere l'avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della

posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti quale organo magistratuale.

La funzione consultiva, inoltre, non può interferire con le altre funzioni attribuite alla Corte dei conti (di controllo e giurisdizionali) o ad altra magistratura. Sul punto, si richiama la recente deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui *“appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”*.

2. Ciò posto, è evidente come la richiesta di parere in esame sia inammissibile, sotto il profilo oggettivo, in quanto foriera di una interferenza con la funzione di controllo, svolta dalla Sezione, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016, in materia di esame dei piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. La richiesta, inoltre, fa seguito ad una serie di deliberazioni della Sezione, adottate proprio nell'ambito delle verifiche di competenza di cui agli articoli 24 e 20 del d.lgs. n. 175/2016 (vd. deliberazioni nn. 307/2019/VSG e 308/2019/VSG, nonché, ancora più di recente, nn. 422/2019/VSG e 423/2019/VSG) ed aventi ad oggetto l'organismo partecipato in questione.

Oltre, dunque, ad evidenti interferenze con le sopra citate funzioni di controllo della Sezione, la richiesta in parola si presenta inammissibile anche per ragioni attinenti a possibili interferenze con le funzioni attribuite ad altra magistratura, posto che proprio sulla questione del possesso, da parte della CLIR S.p.A., dei requisiti previsti dalla legge per le società *in house*, si è recentemente pronunciato il TAR Lombardia, sez. IV, con la sentenza 20 giugno 2019, n. 1558 (pubblicata il 6 luglio 2019). La funzione consultiva della Corte, si ribadisce, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari.

Da ultimo, si fa altresì presente che il quesito in parola si riferisce ad una vicenda concreta, relativa all'adozione di atti gestionali, nell'ambito di un processo decisionale (sulla revisione ordinaria delle società partecipate e sul mantenimento in essere del contratto di servizio, posto che la richiesta è presentata "*..anche ai fini dell'imminente revisione ordinaria delle società partecipate e continuare a mantenere in essere il succitato contratto di servizio..*") che è di esclusiva competenza dell'Ente e, nel quale, la Sezione non può entrare, stante il rischio di condizionare quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – dichiara inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Il Relatore

(dott. Ottavio Caleo)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il 4 dicembre 2019

Il funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)